

CAMB/2015/64 del 21 dicembre 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOELIA S.P.A.: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012**

Il Presidente
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/64

L'anno **2015** il giorno 21 del mese di dicembre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2015/8954 del 17 dicembre 2015.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Casadio Claudio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Merola Virginio	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOELIA S.P.A.: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012

Visti:

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21, ai sensi del quale:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati

entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013;

- il d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, art. 13, ai sensi del quale:

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 [...] al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale [...], ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014;

- la l. 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, art. 1, comma 609 ai sensi del quale, all'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di una Autorità indipendente”

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, art. 172, comma 1, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera i) d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale, in riferimento al servizio idrico integrato, *Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la*

conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

premesso che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

richiamato in particolare l’art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito dell’Agenzia provvede all’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

considerato che Soelia S.p.A. è società partecipata al 100% dal Comune di Argenta (FE), in favore del quale svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base della convenzione stipulata in data 3 maggio 2005 con l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017;

richiamato l’obbligo dell’Agenzia di adeguare gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento prescelta e di pubblicare (in tal senso) apposita relazione sul proprio sito internet, dando conto della sussistenza dei medesimi requisiti al fine di assicurare, in specie, il rispetto della disciplina europea e la parità tra gli operatori e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012;

richiamata integralmente la deliberazione n. 36 del 30 dicembre 2013 di questo Consiglio d’ambito in merito allo svolgimento dell’attività istruttoria rivolta alla verifica della conformità all’ordinamento europeo, ai sensi del citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito (per quanto rileva in questa sede) a Soelia S.p.A.;

richiamata inoltre integralmente la deliberazione n. 11 del 26 marzo 2014 mediante la quale questo Consiglio d’ambito, dando seguito all’adempimento previsto dal citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012:

- ritenuto che il termine finale del 31 dicembre 2013, inizialmente previsto dal d.l. n. 179/2012 per l'adeguamento alla normativa europea degli affidamenti in essere non conformi, deve intendersi prorogato al 31 dicembre 2014 sulla base dell'art. 13 del d.l. n. 150/2013;
- ritenuta in diritto la tassatività dei requisiti del modello organizzativo dell'*in house providing* previsti dall'ordinamento europeo;
- considerati i primi rilievi istruttori dell'Agenzia in merito all'affidamento diretto del servizio rifiuti assentito alla società di gestione Soelia S.p.A.;
- acquisiti e valutati osservazioni e documenti presentati all'Agenzia dal Comune di Argenta quale socio unico di Soelia S.p.A. nell'ambito dell'attività istruttoria rivolta alla verifica della conformità all'ordinamento europeo dell'affidamento di cui all'oggetto;
- ha rappresentato infine l'esito dell'istruttoria di cui alla precedente deliberazione n. 36/2013: prendendo atto delle modifiche statutarie di *governance* di Soelia S.p.A., intervenute nel corso del 2012, ritenendole conformi al requisito del controllo analogo dell'Ente locale socio nei confronti del soggetto direttamente partecipato; ritenendo tuttavia l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a Soelia non conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento *in house*, in ragione di un oggetto sociale eccessivamente ampio, della conseguente mancata prevalenza dell'attività di servizio pubblico oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente locale socio e dell'indebolimento del controllo analogo che ne deriva;
- ha evidenziato pertanto nei confronti di Soelia S.p.A. e del Comune socio di Argenta la necessità di conformare la gestione in essere del servizio rifiuti urbani alla normativa europea secondo gli indirizzi contenuti nella medesima deliberazione n. 11/2014 entro il termine del 31 dicembre 2014, pena la cessazione dell'affidamento alla medesima data, invitando in tal senso la società Soelia e il Comune ad identificare puntuali misure in coerenza con gli indirizzi dati, per l'adeguamento ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house* prescelta;

richiamata infine integralmente la deliberazione n. 14 del 30 aprile 2015 mediante la quale questo Consiglio d'ambito, al fine dell'adeguamento alla normativa europea (per quanto rileva in questa sede) dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a Soelia S.p.A. in conformità a quanto evidenziato nel procedimento di cui alle suindicate deliberazioni n. 36/2013 e n. 11/2014:

- ritenuto che il termine finale del 31 dicembre 2014 deve intendersi prorogato al 30 settembre 2015 sulla base dell'art. 3-bis, comma 6-bis, del d.l. n. 138/2011, in combinato disposto con l'art. 172, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 in quanto disposizione di legge compatibile con il settore dei rifiuti urbani nella parte in cui proroga a quella data la cessazione degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;
- acquisite le note prot. n. 833/2014 e prot. n. 2913/2014, attraverso le quali la società Soelia e il Comune di Argenta hanno dichiarato infine di essere impegnati nella concreta collaborazione al percorso avviato con le società A.R.E.A. S.p.A. e C.M.V. Servizi S.r.l. - società a loro volta titolari di affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni ferraresi rispettivamente soci in virtù di convenzioni sottoscritte

nel 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017 - per giungere alla realizzazione di un unico soggetto giuridico cui potesse essere affidato il servizio in oggetto, mediante la definizione di un adeguato piano industriale;

- ha deliberato di richiamare i contenuti della precedente deliberazione n. 11/2014 e di prendere atto di quanto dichiarato dai rappresentanti della società Soelia e del Comune di Argenta in merito alla concreta partecipazione dei medesimi al percorso avviato con le società A.R.E.A. S.p.A. e C.M.V. Servizi S.r.l. per la realizzazione di un unico soggetto giuridico dedicato all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale misura coerente alla necessità di conformare alla normativa europea l'affidamento assentito alla società Soelia;
- ha deliberato inoltre e pertanto di evidenziare nei confronti di Soelia S.p.A. e del Comune socio di Argenta, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la necessità di conformare all'ordinamento europeo la gestione in essere del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani mediante l'adozione entro il termine del 30 settembre 2015, pena la cessazione alla medesima data dell'affidamento assentito a Soelia S.p.A., dell'atto deliberativo del Consiglio del Comune di Argenta recante approvazione del progetto di scissione in coerenza con il percorso avviato con le società A.R.E.A. e C.M.V. ovvero di atto deliberativo consiliare di riorganizzazione societaria coerente agli indirizzi già contenuti nell'oggetto di cui alla deliberazione n. 11/2014;

viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale di Argenta n. 59 del 28/09/2015, acquisita agli atti dell'Agenzia, recante *Indirizzi alla società partecipata Soelia SPA in ordine alla riorganizzazione societaria, in conformità alle indicazioni espresse da Atersir in merito alle modalità di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani*;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Argenta n. 90 del 19/12/2015, acquisita agli atti dell'Agenzia, recante ad oggetto *Costituzione nuova società totalmente partecipata dal Comune di Argenta dedicata esclusivamente all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Attuazione Delibera CC. 59 del 28/09/2015*;

considerato che:

- con la deliberazione consiliare n. 59 del 28/09/2015, sul presupposto dichiarato che fosse venuto meno l'interesse alla prosecuzione del percorso avviato con le società A.R.E.A. e C.M.V., il Comune di Argenta ha approvato indirizzi alla società partecipata Soelia S.p.A. e in particolare al suo Consiglio di Amministrazione di predisporre e fornire all'Ente locale socio un documento di analisi e di pianificazione che contenesse tutti gli elementi giuridici, economici e finanziari atti a valutare le seguenti tre diverse opzioni di riorganizzazione societaria:
 - a) la separazione delle attività afferenti i servizi pubblici locali di rilevanza economica dalle attività aventi natura commerciale, da realizzarsi mediante *processi di dismissione* di queste ultime;
 - b) un *progetto di quotazione dell'intero Gruppo Soelia sul mercato AIM* - secondo precedenti indirizzi già approvati dal Consiglio comunale di Argenta per l'anno 2015 con deliberazione n. 87 del 15/11/2014 - con la conseguente cessazione di ogni rapporto di

interorganicità con il Comune socio e pertanto con la gestione *in house* dei servizi in essere, compreso il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

c) la *scissione* dell'attività relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani a favore di una società di nuova costituzione totalmente partecipata dal Comune di Argenta dedicata esclusivamente all'erogazione del servizio predetto;

considerato inoltre che:

- con la medesima deliberazione consiliare n. 59/2015, il Comune di Argenta si è impegnato a procedere *entro il 31/12/2015 ad assumere in sede consiliare ogni decisione in merito alla attuazione di una delle opzioni suindicate, definendo in tale sede tempi e modalità di realizzazione della scelta intrapresa*;
- con la deliberazione n. 90 del 19/12/2015, il Consiglio comunale di Argenta ha disposto *di procedere alla attuazione dell'opzione sub C) della propria precedente deliberazione n. 59/2015 e cioè di procedere, nei confronti della propria società Soelia S.p.A., alla scissione dell'attività connessa al servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani a favore di una società di nuova costituzione totalmente partecipata dal Comune di Argenta, che sia dedicata esclusivamente all'erogazione del servizio di che trattasi e che possieda tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per l'"in house providing"*;
- con la medesima deliberazione consiliare n. 90/2015, il Comune di Argenta ha disciplinato inoltre tempi e modalità di svolgimento del processo di costituzione della nuova società dedicata in via esclusiva al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio del medesimo Comune, destinato a concludersi a tutti gli effetti entro il 30 giugno 2016;

considerata peraltro la complessità delle operazioni di riorganizzazione societaria prefigurate all'interno negli atti deliberativi consiliari adottati, come sopra, dal Comune di Argenta;

ritenuto, per quanto sopra, di prendere atto della deliberazione del Consiglio del Comune di Argenta n. 59 del 28/09/2015 - recante approvazione di indirizzi alla società partecipata Soelia S.p.A. in ordine alla riorganizzazione societaria per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani - nonché della deliberazione del medesimo Consiglio comunale n. 90 del 19/12/2015 - recante approvazione dell'operazione di scissione dell'attività connessa al servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani a favore di una società di nuova costituzione totalmente partecipata dal Comune di Argenta, dedicata esclusivamente all'erogazione del medesimo servizio pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea per l'*in house providing* - quale atti adottati in conformità alla deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 14/2015, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e pertanto ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house* dell'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani assentito a Soelia S.p.A., destinato a cessare alla scadenza del 31 dicembre 2017 prevista nella convenzione di servizio in essere;

ritenuto inoltre, ai fini di cui immediatamente sopra, di far salva in ogni caso la verifica da parte dell'Agenzia del perfezionamento dell'operazione di riorganizzazione societaria individuata con deliberazione del Consiglio del Comune di Argenta n. 90/2015, per la costituzione di una nuova società totalmente partecipata dal Comune ed esclusivamente dedicata all'erogazione del servizio rifiuti urbani, destinata a concludersi operativamente entro il termine del 30 giugno 2016 previsto nella medesima deliberazione consiliare;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio del Comune di Argenta n. 59 del 28/09/2015 - recante approvazione di indirizzi alla società partecipata Soelia S.p.A. in ordine alla riorganizzazione societaria per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani - nonché della deliberazione del medesimo Consiglio comunale n. 90 del 19/12/2015 - recante approvazione dell'operazione di scissione dell'attività connessa al servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani a favore di una società di nuova costituzione totalmente partecipata dal Comune di Argenta, dedicata esclusivamente all'erogazione del medesimo servizio pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea per l'*in house providing* - quale atti adottati in conformità alla deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 14/2015, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e pertanto ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house* dell'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani assentito a Soelia S.p.A., destinato a cessare alla scadenza del 31 dicembre 2017 prevista nella convenzione di servizio in essere;
2. di precisare che quanto sopra al precedente punto 1. debba intendersi deliberato, fatta salva la verifica da parte dell'Agenzia del perfezionamento dell'operazione di riorganizzazione societaria individuata con deliberazione del Consiglio del Comune di Argenta n. 90/2015, per la costituzione di una nuova società totalmente partecipata dal Comune ed esclusivamente dedicata all'erogazione del servizio rifiuti urbani, destinata a concludersi entro il termine del 30 giugno 2016 previsto nella medesima deliberazione consiliare;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Agenzia;
4. di disporre altresì l'invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (Comune e gestore);
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
6. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 11 febbraio 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna